

CONVEZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' PER FORME DI COLLABORAZIONE DI RICERCA, DIDATTICA E FORMAZIONE

tra

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo C.F. 80029030568, con sede Viterbo, in Via Santa Maria in Gradi, 4 - rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Alessandro Ruggieri

e

L'Università degli Studi Niccolò Cusano, C.F. 09073721004, con sede in Roma, Via don Carlo Gnocchi, 3 (di seguito denominata Unicusano) rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Fabio Fortuna

Premesso

- che le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca delle Università;
- che è necessario favorire ed incoraggiare accordi di cooperazione nella formazione e nella ricerca;
- che le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione scientifica e didattica al fine di promuovere attività di formazione e ricerca di interesse;
- che le due istituzioni hanno tra gli obiettivi strategici la promozione dei risultati della ricerca scientifica ed intendono perseguire il coordinamento e la definizione di linee guida strategiche condivise sui temi di protezione della proprietà intellettuale e della valorizzazione dei brevetti.

Le parti, come sopra indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo Quadro è rappresentato dalla collaborazione in ambito didattico e scientifico fra l'Università della Tuscia e l'Unicusano

Negli ambiti di comune interesse le parti definiscono i seguenti ambiti di collaborazione:

- Scambio di personale docente e/o ricercatori e di personale tecnico e amministrativo. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni, di discutere esperienze nei settori di interesse comune;
- Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione;
- Attività di ricerca congiunte;
- Scambio di materiali didattici e scientifici;
- Partecipazione a progetti e programmi internazionali di ricerca.
- Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e interesse comune;



- Ricerca e brevettazione nel settore agro-alimentare e promozione dei processi proiettati verso la produzione, per creare e diffondere le nuove conoscenze scientifiche, incentivare la ricerca e la diffusione delle competenze tecniche, innescare processi di valorizzazione economica della ricerca, soprattutto in ambito agro-alimentare e favorire una crescita economica e sociale dei territori di riferimento.

Articolo 2 – Modalità d'applicazione dell'accordo

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso forme di collaborazione che verranno di volta in volta congiuntamente pianificate in base a singoli progetti, specificando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

A tal fine saranno stipulati appositi protocolli approvati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Gli accordi definiscono: periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo e ogni altro aspetto della collaborazione ritenuto utile.

Articolo 3 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle attività scientifiche, oggetto del presente accordo dovranno essere autorizzate dalle parti in forma scritta, e contenere i nomi dei ricercatori autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.

I Brevetti che potranno scaturire dalle ricerche effettuate nell'ambito del presente Accordo saranno disciplinati con specifici accordi stipulati secondo la normativa vigente in materia, fatti salvi i diritti dell'inventore.

Articolo 4 – Durata dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 3 anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza, garantendo la conclusione delle attività in corso.


Articolo 5 – Oneri Finanziari

Per il finanziamento delle attività previste per lo svolgimento delle attività didattico-scientifiche che le due Università decideranno di intraprendere, attraverso le rispettive strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

Ciascuna Ateneo provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente Convenzione dovrà recarsi presso i locali della controparte.

Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti.




Articolo 7 – Controversie

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro, che non fosse definita in modo amichevole, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Viterbo.

VITERBO 28.7.2017

Per l'Università della Tuscia

Il Rettore



Per l'Università Niccolò Cusano

Il Rettore

